

Del. n. 76/2018/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	presidente
Nicola	BONTEMPO	consigliere
Mauro	NORI	consigliere, relatore
Francesco	BELSANTI	consigliere
Paolo	BERTOZZI	primo referendario
Fabio	ALPINI	referendario

nell'adunanza del 24 ottobre 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 6 luglio 2018 dal Sindaco del comune di Figline e Incisa Valdarno, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Mauro Nori;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al protocollo interno della Sezione al n. 3538 in data 6 luglio 2018, il Sindaco del comune di Figline e Incisa Valdarno ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere *ex art.* 7, comma 8 della l. n. 131/2003, avente ad oggetto la determinazione del compenso annuo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente.

In particolare, il Sindaco chiede se, venuto meno l’obbligo di riduzione del 10% dei compensi corrisposti all’organo di revisione a seguito della mancata reiterazione per l’anno in corso del vincolo previsto dall’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, l’Ente possa procedere all’adeguamento di detto compenso a decorrere dal 1 gennaio 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art.* 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto presentata dal Sindaco per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

Parimenti, la richiesta deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto inerente l’interpretazione astratta di disposizioni normative rientranti nel novero della Contabilità pubblica.

Venendo al merito del quesito posto dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, si osserva quanto segue.

Con la richiesta indicata in epigrafe, il Sindaco chiede alla Sezione se, a seguito

della mancata reiterazione dei vincoli fissati dal legislatore con l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, l'Ente possa procedere ad un adeguamento – verosimilmente in aumento - del compenso riconosciuto al Collegio dei Revisori dei conti.

Il quesito sottoposto al vaglio della Sezione concerne, dunque, la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali e deve conseguentemente venire esaminato tenendo conto del quadro normativo di riferimento nonché degli approdi giurisprudenziali espressi in materia dal giudice contabile.

L'art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, nel disciplinare l'entità del compenso base spettante ai revisori, dispone che questo venga determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale; il compenso può essere aumentato dall'ente locale solo laddove vengano assegnate ulteriori funzioni rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 (fino al limite massimo del 20 per cento), nonché nel caso in cui i revisori esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente (sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento). Il compenso base così determinato non può superare i limiti massimi individuati, ai sensi dello stesso art. 241, dall'apposito decreto ministeriale (da ultimo si veda il D.M. 20 maggio 2005).

La norma prescrive, inoltre, che il compenso dell'organo di revisione sia stabilito dall'Ente nella medesima delibera di nomina.

Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie *“Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che “l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”* (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG).

Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, *“la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi,*

se valgono a circoscrivere l'autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all'art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 (“i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...”) non incidono sull'assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo” (deliberazione n. 16 cit.).

Successivamente, con l'art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati).

Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017.

Il Comune istante chiede pertanto se sia possibile rideterminare la misura del compenso da riconoscere ai revisori, in considerazione della circostanza che la misura di contenimento della spesa disposta dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 ha esaurito la sua efficacia alla data del 31 dicembre 2017.

A tal proposito, si evidenzia quanto disposto dall'art. 241, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000: *“L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”*.

Pacifica essendo la natura convenzionale del rapporto tra organo revisore e ente locale, seppur eterointegrata da disposizioni quali quelle in precedenza richiamate, l'assetto di interessi tra le parti risulta disciplinato dalle norme del codice civile e dalla volontà delle parti medesime.

In questo caso, il potere di autonomia delle parti è (era) limitato dalla specifica misura di contenimento della spesa pubblica recata dall'art. 6, comma 3 citato, che si impone sulla volontà delle parti in quanto norma di legge. A seguito della mancata reiterazione del suddetto vincolo e dello spirare del termine fissato al 31 dicembre 2017 dall'articolo ora richiamato, risulta pertanto dirimente l'analisi della delibera di nomina dell'Organo di revisione di tale atto al fine di ricostruire l'esatta volontà dell'amministrazione (rimasta, a questo punto, l'unica fonte del regolamento di interessi tra le parti). A mente dell'art. 241 D.lgs. n. 367/2000, infatti, il compenso da riconoscere ai componenti dell'Organo di revisione deve essere indicato nell'atto di nomina dello stesso.

L'ente dovrà dunque analizzare attentamente il provvedimento di nomina, al fine di verificare la presenza di elementi i quali, inequivocabilmente, conducano a ritenere che la volontà dell'amministrazione deliberante fosse quella di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la decurtazione *ex lege* del 10%.

Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2005, il quale – invero – fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori. Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui “... *risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi*” (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del

compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2005.

P.Q.M.

L'avviso della Sezione è nel senso che: per valutare se il taglio del 10% dei compensi spettanti ai revisori debba essere ancora applicato, a seguito dello spirare del termine fissato al 31 dicembre 2017 dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, è necessario far riferimento alla volontà espressa dall'amministrazione nella delibera di nomina dell'Organo di revisione.

Pertanto, se dall'esame di tale delibera si evince in modo inequivocabile che la volontà dell'amministrazione deliberante era di fissare il compenso dell'organo di revisione nella misura prevista dal D.M. del 2005 per la fascia demografica del Comune in esame, alla quale misura è stata successivamente applicata la riduzione prevista dal dl 78/2010, il venir meno delle prescrizioni normative previste dal DL 78/2010, così come da ultimo prorogate dal citato art. 13, comporterà la riespansione del compenso ai livelli precedenti alla riduzione *ex lege*.


* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno.


Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

Il relatore
Mauro Nori



Depositata in Segreteria il 14 novembre 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli



Il presidente
Cristina Zuccheretti

